

N. 00130/2011 REG.PROV.CAU.  
N. 00166/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2011, proposto da:

Fidelitas Spa, La Ronda Servizi di Vigilanza Spa, Istituto di Vigilanza Nuova Polnotte Srl, Istituto di Vigilanza Città di Treviglio Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Tullio Castelli, Bruna Lazzarini e Giorgio Orsoni, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, via Crispi, 3;

*contro*

Sacbo Spa, n.c.;

*nei confronti di*

Sicurezza Professionale Srl, North Est Service Spa, C.I.S.V.I.S. Centro Italiano di Vigilanza Interna e Stradale Spa, n.c.;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei provvedimenti inerenti la gara di appalto per i servizi di sicurezza e vigilanza in ambito aeroportuale (gara n. 554705, CIG 051408EF4), nonchè di ogni altro atto connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato quanto segue:

1. è controverso in giurisprudenza se sia ammissibile o meno, nelle procedure concorsuali, la sostituzione di certificazione ISO scaduta con altra in corso di validità, in quanto all'avviso negativo espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 22.12.2008, n. 6501 (invocata da parte ricorrente) si contrappone il diverso e contrario orientamento, successivamente manifestato da T.A.R. Lazio, Sez. III, 24-12-2009, n. 13450, che – in tema di certificazione ISO scaduta, prodotta ai fini del versamento di cauzione dimidiata – ha ritenuto prevalente, sulla parità di trattamento (pure richiamata nella citata sentenza Cons. Stato n. 6501/2008), il principio del *favor participationis*;

2. conseguentemente, il primo ordine di censure (con cui si chiede l'esclusione dalla gara di Sicurezza Professionale, poi collocatasi al primo posto nella graduatoria provvisoria) non pare, allo stato, assistito dal *fumus boni iuris* rafforzato, richiesto per la concessione di misure cautelari in materia;

3. peraltro, detta graduatoria provvisoria risulta stilata nella seduta del 14 gennaio 2011, cosicché lo *standstill period* di legge è al momento in corso e continuerà ad esserlo, anche per effetto della proposizione del presente ricorso con domanda cautelare, sino alla data in cui (10 febbraio 2011) si terrà la Camera di Consiglio per la trattazione ordinaria dell'incidente cautelare dinanzi al Collegio;

4. alla predetta sede collegiale può, pertanto, essere differita la più compiuta disamina dei profili in punto di diritto (anche in riferimento alla contestata ammissione del raggruppamento provvisoriamente collocato al terzo posto) e in punto di danno, che caratterizzano la presente domanda cautelare, senza che nelle more sia ravvisabile un concreto e contrario pregiudizio in capo a parte ricorrente;

P.Q.M.

RESPINGE, per le ragioni di cui in motivazione, la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 febbraio 2011, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia il giorno 3 febbraio 2011.

**Il Presidente  
Giorgio Calderoni**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 03/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)